Sent. n. 314/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Giuseppone Presidente

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **81007**, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di X X e Y Y, non costituitisi;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 luglio 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida e il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Stefano Brizi.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 5 marzo

2026 la Procura erariale ha convenuto in giudizio le sopra indicate parti, nella loro qualità di assistenti Capo della Polizia di Stato, in quanto da maggio a luglio ---- - come accertato nella sentenza del Tribunale di --- n. ---/--, come riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di --- n. ---- del 7 ottobre ---, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., e divenuta definitiva in data 25 febbraio ---- ai fini del valore di giudicato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. degli accertamenti dei fatti su cui si fonda la domanda attrice – con plurime e dolose condotte illecite, violative delle disposizioni che regolano il rapporto di servizio con la Polizia di Stato, attraverso anche reiterate falsificazioni dei fogli di servizio, avrebbero causato un danno erariale pari ad euro 29.476,72, di cui euro 14.826,45 contestati al X e euro 14.650,27 allo Y, composto dalle seguenti poste:

- danno da lesione del nesso sinallagmatico, correlato allo sviamento per fini privati delle proprie attività lavorative, quantificato, in via equitativa facendo riferimento al 30% della retribuzione percepita, in euro 2.892,73 per X, in euro 2.716,55 per Y;

- danno da disservizio subito dalla Polizia di Stato in considerazione delle indennità corrisposte al personale impiegato nelle attività investigative pari ad euro 6.933,72 per ogni citato;
- danno all'immagine, tenuto conto dei delitti accertati con la predetta sentenza del tribunale di ---, quantificato - sulla base dei parametri della qualifica posseduta, il disvalore giuridico-sociale delle condotte, l'intenzionalità dell'illecito e la diffusione della vicenda – in euro 5.000 per ogni evocato in giudizio.

2. All'udienza del giorno 14 luglio 2026, non essendo comparso nessuno per le parti convenute la Procura si è riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti, chiedendo preliminarmente che venga dichiarata la contumacia delle parti convenute. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare risulta da dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c., la contumacia dei convenuti, nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

2. Ad avviso del Collegio la domanda attorea deve trovare accoglimento, in quanto risulta pienamente provata la condotta foriera del danno azionato posta in essere dagli odierni convenuti, come di seguito messo in evidenza.

3. A fronte del giudicato, sopra richiamato, formatosi in sede penale, pacifica appare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità erariale. Le condotte produttive del danno azionato e la loro connotazione dolosa sono state definitivamente accertate, con valore di giudicato nel presente giudizio, dal Giudice penale nella sentenza del Tribunale di --- n. ---/-- - come riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di --- n. ---- del 7 ottobre ----, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., e divenuta definitiva in data 25 febbraio ---- – a cui si rinvia ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle disp. att. c.g.c.

4. Residua, in questa sede, una valutazione sulla sussistenza delle tre poste di danno azionato e sulla loro quantificazione del danno. Appare, al riguardo, pienamente condivisibile la prospettazione delle poste azionate e la conseguente determinazione proposta dalla Procura erariale, sopra esposta.

4.1. Per quanto attiene alla voce di danno da lesione

del nesso sinallagmatico, dall'aver i convenuti consapevolmente reindirizzato la propria azione verso iniziative volte a perseguire finalità diametralmente opposte a quelle istituzionali, al fine di favorire un interesse privato antitetico alla legalità, deriva che la retribuzione corrisposta dall'Amministrazione non abbia compensato solo lo svolgimento delle attività istituzionali, ma abbia indebitamente arricchito i funzionari di polizia per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di delitti, arrecando, dunque, tale posta di danno tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio, rendendo indebita parte della retribuzione percepita. Al riguardo, ad avviso del Collegio, appare condivisibile il criterio di quantificazione, sopra richiamato, proposto in citazione dalla Procura, alla luce della gravità delle condotte illecite.

4.2. Ugualmente provata risulta la voce di danno da disservizio, che, come chiaramente dimostrato in citazione, presenta, nel caso di specie, un'autonoma rilevanza rispetto alla prima posta di danno, in quanto risulta dimostrata l'attività amministrativa ulteriore per porre riparo agli effetti materiali o

funzionali del danno e per ricercarne le cause.

4.3. Ricorrono, altresì, i due presupposti del danno all'immagine, ex art. 51 comma 7 c.g.c., a fronte della predetta sentenza penale irrevocabile di condanna, costituente il primo presupposto e che ha accertato reati - delitti previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale per concussione ex art 317 c.p. [capi di imputazione 1) e 3)], corruzione ex art. 318 c.p. [capi di imputazione 4) e 5)] e induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p. [capo di imputazione 2)] – che integrano il secondo presupposto richiesto. Per quanto attiene alla quantificazione di tale voce di danno, la somma di euro 5.000,00 per ogni evocato appare coerente con la qualifica posseduta dai convenuti, il disvalore giuridico-sociale delle condotte, l'intenzionalità dell'illecito e la diffusione mediatica della vicenda.

4.4. Per tali ragioni i convenuti devono essere condannati a pagare complessivi euro 29.476,72 - di cui euro 14.826,45 contestati al X e euro 14.650,27 allo Y - incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi in favore del Ministero dell'Interno.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 81007** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia dei convenuti indicati in epigrafe;

- accoglie la domanda della Procura erariale e per l'effetto condanna il convenuto X X (----------) al pagamento di euro 14.826,45 (euro quattordicimilaottocentoventisei/45), oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo e il convenuto Y Y (----------) al

pagamento di euro 14.650,27 (euro quattordicimilaseicentocinquanta/27), oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo in favore del Ministero dell'Interno, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per

quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026.

Il Magistrato estensore — Il Presidente

Giovanni Guida — Antonio Giuseppone

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 settembre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente